

**Tribunale di Messina – Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**RICORRENTE: CANNULI Gaetano**, nato a Milazzo (ME) il 17.05.1988 e residente in Gualtieri Sicaminò (ME) via Palazzo Civico n. 23, codice fiscale: CNN GTN 88E17 F206U, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it), in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

**CONTRO**

**RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

**FATTO**

Il ricorrente è un'aspirante docente in possesso sia di diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "Maurolico" di Messina (**Doc.1**), nonchè di Diploma di Trombone conseguito, in data 21.09.2009, presso il Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di Messina (**Doc.2**): quest'ultimo titolo di studio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, è utile per l'**accesso alla classe di concorso A55** (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e, nello specifico, **AR55 (Trombone)**.

Successivamente, il Sig. Cannuli nell'anno accademico 2017-2018 ha completato il percorso di studi conseguendo, presso l'Università telematica E-Campus (**Doc.3**), il Master "*Le competenze del docente nella scuola dell'autonomia e l'integrazione degli alunni bes*" con riconoscimento dei **60 CFU** e contestuale attestazione che gli insegnamenti nelle discipline antropo-psico-



pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono conformi a quanto previsto dal DM n. 616/2017 (**24 CFU** ossia i crediti universitari necessari per la partecipazione ai concorsi a cattedra ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).

Sulla base dei predetti titoli, in data 30.07.2020 prot. n. 1449357 (**Doc.4**), il ricorrente presentava attraverso l'apposita sezione dedicata "*istanze on-line*" domanda al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter, della legge 3.05.1999 n. 124, nonché **nella seconda fascia delle GPS della provincia di Messina**, valide per gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22 ai sensi dell'O.M. 60/2020, riguardante i docenti **non abilitati, ma in possesso dei titoli** di studio necessari e sufficienti per partecipare ai concorsi a cattedre **ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**.

In sede di compilazione della domanda, il ricorrente ha, altresì, dichiarato che i concerti a cui lo stesso ha partecipato si sono svolti all'interno di attività finanziate dal Fondo Unico per lo Spettacolo stanziato dal Governo, ed, in particolare, dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali; ciò in ottemperanza a quanto prescritto dalla tabella A/4 (punto BA.22 della scuola secondaria di primo e secondo grado) denominata "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*", secondo cui ai fini della valutazione dell'attività concertistica per le cdc A-55 e A-56, occorre dimostrare di averla effettuata "*all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero*".

Con provvedimento del 26.10.2020 prot. n. 18390 (**Doc.5**), l'ATP di Messina **disponeva l'esclusione del ricorrente** (unitamente al candidato Sig. Patrik Emanuele – classe AA55) dalle GPS di Messina **per classe di concorso A55**, in quanto – a loro dire – "*privo del requisito di accesso legato allo svolgimento del servizio specifico*", così come previsto dalla nota MIUR del 04.09.2020 prot. n. 1550.



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Detta nota, con la quale il MIUR ha fornito dei chiarimenti in merito all'O.M. 60/20, stabilisce che *“per la classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017 n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale”*.

Successivamente, in data dell'11.11.2020, il docente Cannuli stipulava contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 13137 (**Doc.6**) presso il Liceo “AINIS” di Messina per la classe di concorso AR55 (trombone) con decorrenza dall'11.11.2020 e fino al 30.06.2021: il candidato veniva attinto dalle GPS di 2° fascia classe di concorso A029 (educazione musicale nelle scuole secondarie di II grado), così come risulta dalla nota prot. n. 443 del 16.01.2021 di convalida del punteggio (**Doc.7**).

Da detta nota, si evince che il prof. Cannuli risulta inserito nelle GPS di 2° fascia nelle classi di concorso di qui seguito indicate:

- A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado) con punteggio pari a 14;
- A030 (musica nella scuola secondaria di 1° grado) con punteggio pari a 14;
- AL56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – tromba) con punteggio pari a 30.

In data 18.08.2021 prot. n. I.6315470 (**Doc.8**), il ricorrente, in relazione alla classe di concorso di appartenenza ed al tipo di graduatoria in cui risulta inserito, inoltra all'Ufficio Scolastico di Messina domanda relativa all'espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche.

Con email del 02.11.2021 (**Doc.9**) il Liceo Statale “AINIS” di Messina comunicava la disponibilità presso il proprio istituto per:

- una supplenza pari ad n. 1 ora settimanale fino al 30.06.2022;
- Insegnamento: AR55 strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (Trombone);



- la convocazione “*interessa tutti gli aspiranti in possesso di diploma di trombone presenti in tutte le graduatorie di strumento di I grado degli istituti ad indirizzo musicale della provincia di Messina*”.

Dal tenore letterale dell’email si evince che – per l’insegnamento di AR55 (trombone nella scuola di II grado), le graduatorie da A55 (strumento musicale nella scuola di II grado) sono state esaurite (dalla quale il ricorrente è stato depennato!) e, pertanto, si sta procedendo scorrendo le graduatorie di A56 (strumento musicale nella scuola di I grado).

Ed, infatti -- nonostante il ricorrente avesse comunicato la propria disponibilità (**Doc.10**) ed essendo lo stesso alla posizione n. 15 della graduatoria AL56 con punteggio pari a 30,00 -- detta supplenza è stata assegnata al docente

**CAFARELLI Stefano posto 7, punti 44 graduatoria AL56** (si allega nota individuazione candidato prot. n. 15099 del 09.11.2021 – **Doc.11**).

Ne deriva che, se solo il ricorrente non fosse stato escluso dalla seconda fascia delle GPS della classe A55, detta supplenza sarebbe stata allo stesso assegnata.

L’esclusione del ricorrente appare, quindi, illegittima per i seguenti

### **MOTIVI**

Preliminarmente occorre rammentare che la disciplina per l’affidamento delle supplenze al personale scolastico è stata definita con il **DM n. 131/2007**, recante il *Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*, il cui art 5 distingue:

- **LA PRIMA FASCIA** delle graduatorie d’istituto comprende gli aspiranti abilitati già inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento** per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto;
- **LA SECONDA FASCIA** comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE, ma forniti di specifica **abilitazione**;



- **LA TERZA FASCIA** comprende gli aspiranti che, come il ricorrente, sono forniti di **titolo di studio** valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

**I titoli di studio validi** per l'accesso alla specifica classe di concorso, ma anche per la partecipazione ai concorsi a cattedre, sono stati **definiti** dal **D.P.R. n. 19/2016**, ossia dal *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*.

Per quanto riguarda la classe di concorso A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), in assenza di uno specifico percorso di abilitazione, **la tabella A del D.P.R. n. 19/2016** indica come equivalente alla specifica abilitazione, ai fini dell'inserimento nella SECONDA FASCIA delle Graduatorie d'Istituto e per la partecipazione ai concorsi, l'abilitazione nelle affini classi di concorso A031 (Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) o A032 (Musica nella scuola di I grado) o A077 (strumento musicale nella scuola media).

La **stessa tabella A del D.P.R. n. 19/2016**, inoltre, indica come titolo di accesso alla classe di concorso, A55 ai fini dell'inserimento nella TERZA FASCIA delle Graduatorie d'Istituto e per la partecipazione ai concorsi, i seguenti titoli di studio: **Diploma di**: Canto; Composizione; Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica; Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica elettronica; Musica sacra; Musica vocale da camera; Prepolifonia; Strumentazione per banda; Jazz; **Strumenti** a corda, ad arco, **a fiato**, a percussione, a tastiera.

Il successivo **Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 – recante la Revisione del D.P.R. 19/16** e l'istituzione delle nuove classi di concorso – nella **tabella E** ha precisato che gli insegnanti **diplomati** di conservatorio nello specifico strumento (nel caso de quo Trombone) abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A fanno parte integrante del **personale docente abilitato** per l'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme nei Licei musicali **purché siano in possesso** anche del requisito del **servizio specifico** nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale.



Tale requisito del servizio specifico, dunque, con tutta evidenza si riferisce esclusivamente agli **insegnanti abilitati per la classe di concorso 31/A e 32/A** (e questo non è il caso del ricorrente!), ossia agli insegnanti con un **titolo di abilitazione specifico** e che, tuttavia, il D.P.R. n. 19/2016 considera **equipollente all’abilitazione ai fini dell’inserimento nella seconda fascia** delle graduatorie d’istituto (riservata ai docenti abilitati).

Lo stesso **MIUR, rispondendo ad una specifica FAQ** riguardante le Graduatorie di Istituto Personale docente ed educativo triennio 2017/2020, ha precisato che *“L’ISCRIZIONE IN III FASCIA È POSSIBILE, PER GLI ASPIRANTI IN POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO DI CUI AL D.P.R. N. 19/2016 ANCHE SE NON HANNO MAI INSEGNATO IN UN LICEO MUSICALE”*.  
(**Doc. 12** punto n. 20)

In definitiva, è evidente che gli insegnanti in possesso del **Diploma accademico di II livello in uno specifico strumento musicale, sebbene privi del requisito del servizio specifico, possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.**

Gli stessi – purchè in **possesso dei 24 CFU - possono anche partecipare ai concorsi a cattedre.**

Con l’**ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020**, il **Miur** ha disciplinato la costituzione della seconda e della terza fascia delle graduatorie d’istituto, considerato che l’art. 11, comma 3, dell’Ordinanza prevede che *“Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS”*.

Ed ancora, ai sensi dell’**art. 3, comma 6, della suindicata ordinanza n. 60/2020**, le **GPS** relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- **la prima** (parallela alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto) riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione;



- **la seconda** (parallela alla terza fascia delle graduatorie d'istituto) aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso; oppure già inseriti nelle precedenti graduatorie d'istituto; oppure, infine, in possesso dei titoli necessari per la partecipazione ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (ossia, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento e di 24 CFU o CFA).

Ed ancora, per quanto riguarda le classi di concorso A-53 Storia della musica, **A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado**, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, **in assenza di uno specifico percorso di abilitazione**, il successivo art. 4, comma 1, dell'O.M. n. 60/2020 prevede che possono inserirsi:

**IN PRIMA FASCIA GPS** (parallela alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto) gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A- 29, A-30, A-56 che abbiano svolto, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali (ipotese quest'ultima che non interessa al ricorrente).

Per le medesime classi di concorso, **l'art. 4, comma 2, lettera b) dell'O.M. n. 60/2020**, prevede che possono inserirsi:

**IN SECONDA FASCIA GPS** (parallela alla terza fascia delle graduatorie d'istituto) i docenti privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, che siano sia in possesso, congiuntamente:

- dei **titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259** (ossia, in virtù del richiamo al del decreto MIUR n. 259/2017 al precedente D.P.R. n. 19/2016, del **Diploma di:**  
Canto; Composizione; Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica;



Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica elettronica; Musica sacra; Musica vocale da camera;

Prepolifonia; Strumentazione per banda; Jazz; **Strumenti** a corda, ad arco, **a fiato**, a percussione, a tastiera;

- dei **titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17** (ossia i **24 crediti formativi universitari (CFU)** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche **necessari per partecipare al concorso a cattedre**).

Nel dettare tali disposizioni, il Ministero dell'Istruzione ha applicato [l'art. 1, comma 107, della Legge 107/15](#), secondo la quale *“A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017”*.

**Secondo l'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,**

*“1. **Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”***.



**Dunque, il legislatore ha espressamente stabilito che il requisito d'accesso alle graduatorie d'istituto è sovrapponibile al requisito d'accesso alle procedure concorsuali.**

Coerentemente con tale dato normativo, dunque, il Ministero oggi resistente ha collocato **nella seconda fascia delle GPS tutti i docenti che fossero in possesso dei suddetti requisiti d'accesso al concorso ordinario (oppure che fossero inseriti nella terza fascia delle G.I).**

Il ricorrente, dunque, siccome in possesso sia del **Diploma accademico di II livello** – per il Trombone - sia dei **24 crediti formativi universitari (CFU)**, ha pieno diritto all'inserimento **nella seconda fascia delle GPS** (ossia nella fascia delle GPS espressamente riservata agli insegnanti in possesso dei titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi a cattedre ai sensi del ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).

In definitiva è evidente che i **titoli** di cui all'**allegato E** al decreto del MIUR 9 maggio 2017, n. 259, richiesti **dall'art. 4, comma 1, lettera b) dell'O.M. n. 60/2020** per l'inserimento nella seconda fascia GPS, **sono soltanto i TITOLI DI STUDIO e non possono essere confusi, se non travisando il significato letterale della disposizione, con i REQUISITI DI SERVIZIO, richiesti solamente ai fini dell'equipollenza del titolo di abilitazione necessario per l'inserimento nella prima fascia delle GPS.**

Pertanto, ai fini dell'inserimento in **II Fascia GPS (riservate ai docenti in possesso dei titoli di studio necessari per partecipare al concorso)**, non è corretto riferirsi all'allegato E del DM 259/17, perché l'unico riferimento utile e corretto è la **tabella A del DPR 19/16**, ossia la tabella che ha individuato i titoli di accesso al concorso per tutte le discipline.

Ma anche se si considerasse impropriamente l'allegato E del DM 259/17, va rilevato che l'art. 4, comma 2, lettera b) della stessa O.M. n. 60/2020 fa riferimento



esclusivamente ai soli **“titoli”** previsti dall’Allegato E e **non, invece, ai requisiti di servizio.**

L’amministrazione resistente, dunque, interpretando in modo arbitrario l’art. 4 dell’O.M. 60/2020, **confonde i requisiti per l’accesso alla Prima Fascia GPS (abilitazione specifica + servizio specifico) con i requisiti per l’accesso alla Seconda Fascia (titoli di studi necessari per partecipare al concorso a cattedre)** con la conseguenza paradossale di determinare **l’esclusione del Prof. Cannuli dalla Seconda Fascia GPS per supplenze nelle discipline specifiche dei Licei Musicali.**

In ogni caso, occorre considerare il **principio base della Seconda Fascia GPS (e della Terza Fascia Graduatoria di Istituto)** che è quello di **consentire il primo accesso all’insegnamento a chi, pur non essendo abilitato, possieda comunque il titolo di studio necessario per partecipare ai correlati concorsi a cattedre.**

\*\*\*\*

Con riferimento alla sussistenza del **“fumus boni iuris”** ovvero del diritto vantato dal ricorrente ad essere reinserito nelle GPS di 2° classe A55 per il biennio 2020-21, 2021-22, si ribadisce come lo stesso risulti documentalmente provato ed emerga dalla normativa vigente.

A tal proposito, si fa presente come anche il candidato Sig. Emanuele Patrik - depennato dalle GPS classe di concorso A55, al pari del ricorrente (cfr. Doc.5), in quanto privo del requisito di accesso legato allo svolgimento del servizio specifico - è stato inserito con riserva nella 2° fascia delle GPS e 3 fascia delle GI per la classe di concorso A55 – strumento musicale (arpa), a seguito di ordinanza emessa da codesto Tribunale adito il 14.01.2021 nel procedimento R.G. n.4170/2020 (si allega decreto dell’ATP di Messina prot. 1571 del 21.01.2021 – **Doc.13**).

**Per quanto concerne il “periculum in mora”** -- tenuto conto che il Sig. Cannuli chiede giudizialmente il suo reinserimento nella 2° fascia delle GPS e 3 fascia delle GI della Provincia di



Messina per la classe di concorso A55 – strumento musicale (Trombone) -- **è evidente che lo stesso ha interesse ad un provvedimento cautelare tenuto conto che la supplenza assegnata al docente Cafarelli Stefano è stata conferita fino al 30.06.2022** (cfr. Doc.11).

Si rileva, inoltre, come la mancata assegnazione della suindicata supplenza **entro il 01 febbraio 2022, non farebbe mutuare in capo al ricorrente il punteggio (12 punti)** per l'anno di servizio svolto e ciò ai sensi dell'art. 11 comma 24 Legge 124/99, secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 *“è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

**Ed ancora, si evidenzia che, nel tempo occorrente per l'esame del merito della controversia, il danno prospettato diverrebbe irreversibile e non potrebbe mai essere integralmente risarcito in via pecuniaria**, in quanto lo stesso non include solo la perdita economica degli stipendi ed indennità di legge, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all'interno della scuola statale, la permanenza del Sig. Cannuli in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita dello stesso ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali**.

Ciò comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.



Ed ancora il **Tribunale di Brindisi Ord.** n. 16314/2017 del 20.09.2017 ha statuito che “*il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all’esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l’amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettantegli, qual ad esempio i posti vacanti nell’ambito territoriale del comune di residenza, frustandone così il diritto a essere preferito, o in caso a essere posta in comparazione, nella destinazione presso tali sedi*” ed ancora “*potendo imporre un **facere** alla pubblica amministrazione, il provvedimento può contenere, allo stato, l’ordine della procedura da seguire per l’adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l’individuazione della sede specifica da parte dell’amministrazione*”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nella fattispecie, sussistono entrambi i presupposti di legge, “*fumus boni iuris*” e “*periculum in mora*”, per concedere un provvedimento di urgenza in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 669 quarter c.p.c.

Ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

### **CHIEDE**

Che l’Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l’art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato al sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocare le parti ed omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

- 1) previo annullamento del decreto di esclusione n. 1551 del 21.04.2021, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all’inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Messina per la classe concorsuale A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) in particolare **AR55 per Trombone** e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, ad inserire, con effetto immediato, il nominativo del ricorrente nella seconda fascia delle GPS della provincia di



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536  
e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Messina per la classe concorsuale A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) in particolare **AR55 Trombone;**

- 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della supplenza di n. 1 ora fino al 30.06.2022 presso il Liceo "Ainis" di Messina classe AR55 (trombone) e per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuno secondo la propria competenza, l'assegnazione della suddetta supplenza al docente Cannuli Gaetano.
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 14.

**Dichiarazione fiscale:** Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 14**).

Pace del Mela, lì 18 Novembre 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il Sig. Gaetano Cannuli, rappresentato dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto il diritto del docente Cannuli ad ottenere l'inserimento nelle GPS di seconda fascia della provincia di Messina per la classe concorsuale A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) in particolare AR55 Trombone.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che sono iscritti nella II fascia delle GPS della provincia di Messina e della III fascia delle graduatorie d'Istituto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**RITENUTO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536  
e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it), nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

**CHIEDE**

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 18 Novembre 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò

